

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,


ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno —
deputata la legge del 7. ottobre 1888 — e del 8. maggio 1889 —
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Ministro predetto è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge, e di sostenerne la discussione congiuntamente al Ministro dei Lavori Pubblici —

= Ord. Unico =

„ La Direzione Provinciale di Sassari è autorizzata a ripartire una sov. imposta
„ di L. 137,373. 19. onde coprire le spese dell'esercizio 1886 —
Fatto a Torino add. 14. maggio 1886 —



U. Rattazzi

M^o 91

Com. Reclamazioni
del 18 Maggio 1856.

Divisione II.
N. 2440
Civico, il Maggio 1856.

Signori Deputati

Oggetto.

Provveduta alla Divisione Amm.
di Lussari di eccedere nell'anno
1856 il limite ordinario della
provvisoria.

Il morbo Asiatico, che tutto
drammaticamente percosse la Divisione
di Lussari nella State scorsa nel
mentre avendo le file dei suoi
rappresentanti nei Consigli am-
ministrativi, lasciò negli animi
di quella popolazione una commo-
zione così profonda, che malgrado
abbia il Re-provveduto fino al 12.2.56
la sessione ordinaria del Consiglio
Divisionale, la quale primitivo-
mente era stata fissata per il 5. 9.56,
tuttavia le sedute andarono deserte
e dovette quell'Interd. Generale formarsi
ex lege secondo il disposto dall'
art. 207 della legge 7. 8.56 il
bilancio della Divisione per l'esercizio
1856.

Non tutte le spese descritte
in quel documento sono di natura
obbligatoria, a ristrette in quel limite
di rigorosa economia, che la legge
imponesse in simili casi.

I due Ministeri, dell'Interno, e
dei Lavori Pubblici pertanto ebbero

modo di ottenere parecchi risparmi
che in complesso ascendono a Lire
10824. 67. la quale somma non
vi farà figurare ove fondata mente
alla poca entità del bilancio, &
qui si trattal.

Ma anche così ridotte, le
spese Divisionali superano una
sovrimposta, la quale ascende
a L. 137373. 18. ed è quindi
più che il doppio di quella con-
sentita dalla legge del 5. Maggio 1859.

Nei questo deve recarsi sopra
perchè appena attuata quella
legge, ed in tutti gli anni, che
venner dopo, i miei predecessori, ed io
umordi dichiarammo essere apolita-
mente impossibile, che la Divisione
di Sassari, non che sofferire in
proprii bisogni coll' imposta di
L. 66 $\frac{1}{2}$ in fissate, potesse a gran
pezzo coprire soltanto le sue spese
ordinarie, la quale ascendono già
a L. 111 $\frac{1}{2}$ e necessarono di sussidio
coll' estendersi delle rete delle strade
provinciali, che pur troppo, difettono
ancora quasi interamente.

Non è a dire che munichino
alla Divisione le forze finanziarie
a tanto uopo: che anzi esse potrebbe
triplicare la sua imposta ordinaria

[Signature]

senza che i contribuenti fossero colpiti da un numero di centesimi addizionali eguale alla media di quelli, che si ripartono in terraferma, vale a dire cent. 30.

A questo partito sarà forza affigliarsi in un avvenire non molto lontano; intanto però bastano soli cent. 19 per unificare l'imposta prevista dal progetto di legge, che ho l'onore di deporre al banco della presidenza, e che prego caldamente la camera di voler discutere d'urgenza onde si possa evitare l'imminente lamento nello Stato unno, in cui sei progetti di legge analoghi a quello, di cui tengo discorso, presentati in Maggio, furono votati soltanto in dicembre attesa l'avvicinata chiusura della Sessione.

già letto

SESSIONE 1855

N.º 91-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CAVALLINI, SCANO, NAYTANA, GARIBALDI, BOTTERO,
MAUTINO, SULIS

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 15 maggio 1856.

Facoltà alla Divisione Amministrativa di Sassari
di eccedere nell'anno 1856 il limite ordinario della sovrimposta.

Tornata del 23 maggio 1856

SIGNORI,

Il progetto di legge che è sottoposto alla vostra sanzione vi chiede per la Divisione amministrativa di Sassari la facoltà di portare la sovrimposta a lire 157,375 12.

Sebbene questa somma superi di più del doppio l'imposta di lire 66 mila fissata colla legge del 3 maggio 1851, pure la vostra Commissione ne riconosce la necessità per mettere la Divisione di Sassari in grado di far fronte ai propri bisogni.

Nè con ciò si aggraveranno oltre modo le sue condizioni finanziarie; perocchè la Divisione potrebbe triplicare la sua imposta ordinaria senza raggiungere la media de' centesimi addizionali che si ripartono sui contribuenti di Terraferma.

La vostra Commissione verificò inoltre che l'Intendente generale della Divisione nel formare d'ufficio il bilancio divisionale, si uniformò al disposto dell'articolo 207 della legge del 7 ottobre 1848, e che quindi non si può sollevare il minimo dubbio sulla regolarità del suo operato.

Per queste considerazioni ho l'onore di proporvi l'approvazione del progetto.

G. B. BOTTERO *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

La Divisione amministrativa di Sassari è autorizzata a ripartire una sovr'imposta di L. 137,373 12 onde coprire le spese dell'esercizio 1856.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

Approvata nella seduta del 26. Maggio 1856.